

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Aprile 2015

Area tributaria

730 Precompilato

A partire dal 15 aprile l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. il modello 730 precompilato per alcune tipologie di contribuenti.

Dall’area autenticata è possibile visionare il modello ed accettare ovvero modificare/integrare la dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate o direttamente, con i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario abilitato (sostituto d’imposta/CAF/professionista abilitato) appositamente delegato.

Il contribuente potrà, peraltro, presentare il modello 730 con le consuete modalità, senza tener conto della dichiarazione precompilata.

Per la gestione in via autonoma della dichiarazione, il contribuente dovrà accedere all’area autenticata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, inserendo username e password Fisconline o le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS, così da poter visionare:

- il modello 730 precompilato;
- l’esito della liquidazione;
- il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
- un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione-

Nell’area autenticata l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuta corretta presentazione della dichiarazione con relativa data e riepilogo dei principali dati contabili (entro 5 giorni dalla presentazione) e le eventuali comunicazioni di irregolarità (ad esempio, invio dei dati al sostituto d’imposta non andato a buon fine).

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di marzo 2015, l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e una diminuzione dello 0,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Imposta di bollo con versamento virtuale

A decorrere dal 20.2.2015 il versamento dell'imposta di bollo assolta in modo "virtuale", nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, va effettuato mediante il mod. F24 utilizzando gli specifici nuovi codici tributo recentemente istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente interessato all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale deve presentare all'ufficio competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale indica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

L'ufficio concede l'autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell'imposta (dalla data della domanda al 31 dicembre dello stesso anno), ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel periodo.

Negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta all'ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili a liquidare l'imposta e gli assegni bancari estinti nel periodo.

L'ufficio, dopo i dovuti riscontri, dà corso alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente (imputando la differenza a debito o a credito alla rata in scadenza a febbraio), che viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso.

L'omesso o tardivo versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale è soggetto alla sanzione del 30% dell'importo non versato entro i termini previsti dalla legge. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale di conguaglio relativa all'imposta di bollo in questione è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Fatturazione elettronica

Se dal 6.6.2014 tutte le Pubbliche Amministrazioni centrali sono obbligate a ricevere fatture esclusivamente in formato elettronico, a partire dal 31.3.2015 l'adempimento è stato esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento delle Finanze ha fornito precisazioni circa l'ambito di applicazione della fatturazione elettronica. Viene stabilito, in particolare, che la fatturazione con modalità elettroniche si estende a tutte le amministrazioni dello stato e non solo quelle ricomprese nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT. Sull'argomento bisogna ricordare che, a fronte dell'estensione dell'obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni, è stato realizzato un servizio di fatturazione elettronica guidata per le imprese di minori dimensioni. Il servizio online è accessibile tramite la Carta Nazionale dei Servizi, strumento previsto dal CAD per l'accesso telematico ai servizi forniti dalla pubblica amministrazione: una volta effettuato l'accesso, l'interessato dovrà compilare il documento contabile, individuare la pubblica amministrazione destinataria, apporre la firma digitale, inviare e conservare il documento. Si deve precisare che il servizio è completamente gratuito e lo strumento è stato elaborato principalmente per le piccole e medie imprese.

Area legale

Perdita su crediti e procedura concorsuale

Qualora il debitore sia sottoposto a una procedura concorsuale, la perdita rilevata a conto economico è deducibile senza che si ritenga dimostrata l'esistenza di quegli "elementi certi e precisi" che, per legge, sono insiti nell'apertura della procedura concorsuale. L'apertura della procedura costituisce il momento a decorrere dal quale è possibile dedurre la perdita su crediti, parzialmente o integralmente a seconda dei casi.

Società estinte e accertamento fiscale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6743 del 2.04.2015, ha stabilito che la norma che prevede la retroattività dell'accertamento sulle società estinte entro cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, si applica a partire dal 13.12.2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014. Tale decisione si scontra con quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 31/E/2014 che aveva ritenuto la norma immediatamente applicabile al passato, in quanto "procedurale".

Per il divorzio bastano sei mesi

Il 22 aprile la Camera ha approvato definitivamente il taglio dei tempi della separazione necessari per ottenere il divorzio: basteranno sei mesi in caso di consensuale e 12 mesi per la giudiziale, indipendentemente dalla presenza dei figli.

Anticipati anche i tempi della scioglimento del regime di comunione dei beni, che potrà scattare dalla firma della separazione consensuale oppure dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati.

Lo scarno testo del disegno di legge si occupa anche della fase transitoria, prevedendo espressamente che il pacchetto di novità si potrà applicare anche ai procedimenti in corso.

Nel dettaglio, nelle separazioni giudiziali è ridotta da tre anni a 12 mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; nelle separazioni consensuali taglio a sei mesi del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio.

Il termine breve è esteso anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.

Saldo del conto in rosso: versamento non pignorabile

Secondo una recente sentenza della Cassazione (sent. n. 6393/15 del 30.03.2015) nel caso di pignoramento presso terzi nei confronti della Banca, se il saldo del conto è in rosso, quest'ultima non è tenuta a bloccare anche le rimesse fatte dal titolare del conto finché questi non abbia ripristinato lo scoperto esistente.

Secondo la citata decisione, il creditore ha la possibilità di procedere al pignoramento di somme nella diretta disponibilità del debitore, ma una volta che esse siano confluite nel conto corrente bancario del medesimo, il pignoramento può riguardare solo il saldo attivo e non i singoli versamenti. Se il saldo è negativo, gli eventuali versamenti sul conto intervenuti dopo il pignoramento non sono pignorabili, in quanto hanno la funzione di ripristinare la cosiddetta provvista.

Tasso di interesse usurario, somma tra interessi corrispettivi e di mora

Secondo il Tribunale di Enna, per verificare se un contratto di mutuo presenti o meno

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

tassi usurari, bisognerebbe sommare gli interessi corrispettivi agli interessi moratori. Se il tasso risultante da detta operazione risulta superiore al tasso soglia usura, ossia al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione ministeriale aumentato della metà, sarà applicabile l'art. 1815 c.c., con conseguente nullità della clausola sugli interessi.

Immediata conseguenza è che il cliente non dovrà più pagare gli interessi ed avrà diritto alla restituzione di quelli già corrisposti.

Si segnala, tuttavia, che l'orientamento espresso dal Tribunale di Enna non è pacifico in giurisprudenza, essendovi anche numerose decisioni diametralmente opposte.

Nuove regole per il prestito vitalizio ipotecario

Nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2014 della Legge 2 aprile 2015, n. 44, è stata pubblicata la modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.

La nuova disciplina che entrerà definitivamente in vigore, il 6 maggio 2015, consente al proprietario di un immobile, di età superiore a 60 anni, di convertire parte del valore del bene in contanti, per soddisfare esigenze di liquidità, senza essere tenuto a lasciare la proprietà, che viene comunque ipotecata a garanzia del finanziamento. In pratica il mutuatario ha il vantaggio di non perdere la proprietà dell'immobile e, di conseguenza, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l'immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. Infatti chi chiede il finanziamento può concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese. Dopodiché, se il proprietario non rimborsa anticipatamente il finanziamento, gli eredi stessi potranno decidere di estinguere il debito nei confronti della banca, oppure vendere l'immobile ipotecato o scegliere l'affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito.

Area lavoro

I rimborsi spese devono essere provati dal datore di lavoro

I rimborsi spese godono di una particolare esenzione contributiva, ma per poterne usufruire, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare la causa degli stessi. Questo, in estrema sintesi, è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.2899/15, richiamandone una precedente.

La Corte era stata chiamata a decidere sull'esonero contributivo goduto da un datore di lavoro relativamente ad alcune somme erogate ai propri dipendenti a titolo di rimborsi spese di viaggio.

Nel caso specifico si era verificato un accertamento ispettivo dell'Inail, seguito da un verbale della Guardia di finanza dai quali risultavano ordinariamente retribuite ore inferiori a quelle previste dal CCNL ed il datore non aveva allegato, né provato una corrispondenza fra le ore di lavoro e l'indennità di trasferta non assoggettata a contribuzione. Nel ricorso presentato alla Corte di Cassazione, il datore di lavoro aveva sottolineato il tenore dell'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, che esclude sia dall'imponibile fiscale, sia da quello contributivo, le indennità erogate per trasferte svolte al di fuori del territorio comunale e fissandone anche i limiti di esenzione.

La tesi sostenuta dal datore consisteva nell'esclusione di un onere di prova a suo carico. Questo perché, non avendo i verbalizzanti dimostrato la diversa natura delle somme in questione, graverebbe sull'istituto assicurativo l'onere di provare che le somme non erano state erogate per indennità di trasferta, ma per retribuzione ordinaria. L'onere probatorio del datore, che escluda dall'imponibile contributivo le



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

erogazioni in favore dei lavoratori, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai km percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base di tariffa Aci. Non serve, invece, documentazione specifica e analitica, con scheda mensile per ciascun dipendente, analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, località di partenza e di destinazione, specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei km percorsi.

La Cassazione nella decisione ha richiamato la sentenza n.16639/14 la quale (accogliendo la tesi dell'Inps) aveva sancito che, qualora si verificano situazioni di eccezione in diminuzione dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che danno diritto a tale diminuzione.

Stabilizzazioni collaboratori

Dopo circa un mese e mezzo di stop, nei giorni scorsi è iniziato l'iter parlamentare del Decreto Legislativo sul riordino dei contratti di lavoro che elimina, dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto. Restano salve invece quelle in essere a tale data. Lo schema di Decreto Legislativo recante il testo delle tipologie contrattuali e revisione delle mansioni, approvato dal Governo durante il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso, contiene alcune modifiche in merito ai co.co.co. e co.co.pro.

Si ricorda che restano salve, e quindi non soggette all'abolizione all'abrogazione, i seguenti rapporti:

- le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Job Act: risarcimento da una a sei mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole aziende

Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti prevede risarcimenti da una a sei mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole aziende o meglio nelle imprese che non superano la soglia di 15 dipendenti o gli altri requisiti dimensionali previsti dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori. Anche in queste aziende il nuovo contratto a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate a partire dal 7 marzo, si somma con l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015. Esonero contributivo che per 36 mesi è fissato al limite di 8.060 euro. È tuttavia necessario che anche le piccole aziende verifichino che non ci siano condizioni di esclusione dal beneficio.

Inail: assicurazione contro gli infortuni dell'amministratore unico

L' inail, in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell' Ordine dei Consulenti del Lavoro ha precisato, modificando in parte un precedente orientamento, l' obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del socio amministratore unico sussistendo il requisito soggettivo in quanto socio della medesima società essendo prevista la tutela assicurativa nei confronti dei soci che

svolgono un'attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitudine, professionalità e sistematicità (c.d. dipendenza funzionale).

Non riveste importanza, a questo scopo, né la natura, di capitali o di persone, della società in favore della quale l'attività viene svolta, né che i soci, per l'attività manuale prestata, ricevano un compenso, essendo questo già costituito dalla partecipazione agli utili.

Resta inteso che il socio amministratore dovrà svolgere manualmente una delle attività protette ai sensi del DPR 1124/65 necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società ed all'interno dell'organizzazione sociale.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO